

ALL. C)

Disciplinare d'incarico di lavoro autonomo di natura occasionale di

RILEVATORE ISTAT PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI 2022

I Signori: • Dott., nato a il, in qualità di
.....;

• il Sig. /la Sig.ra, nato/a a il e residente nel Comune di in
.....(C.F.:),

PREMESSO:

• La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - all'art. 1, cc. da 227 a 237, ha indetto i censimenti permanenti;

• Al comma 227 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;

• che con determinazione n. 631 del 15.03.2022, è stato costituito l'ufficio comunale di censimento del Comune di per lo svolgimento del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni quinquennio 2022 - 2026;

• che con determinazione n. 1595 del 27.06.2022 è stato approvato l'avviso pubblico per soli titoli ai fini della costituzione dell'albo dei rilevatori del Comune di Rieti e che il suddetto avviso è stato pubblicato dal 27.06.2018 al 12.07.2018 ed è stata data la più ampia pubblicità tramite diffusione sul sito istituzionale del Comune di Rieti;

che con Determinazione n. 1872 del 29.07.2022 è stata approvata la graduatoria di cui all'Avviso Pubblico, dei rilevatori selezionati per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 - 2026;

RILEVATO che in base alla graduatoria finale è stato nominato il Sig.....e che si ritiene, quindi, opportuno stipulare un contratto di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Affidamento dell'incarico 1.

Il Comune di Rieti, qui di seguito denominata "Committente", così come sopra rappresentata, affida al Sig/Sig.ra....., come sopra generalizzato/a, qui di seguito denominato/a "Collaboratore", l'incarico di Rilevatore per le operazioni relative al Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni nel territorio del Comune di Rieti;

2. L'incarico in oggetto, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma precedente, è qualificato come collaborazione occasionale, alle condizioni definite nel presente contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile.

Articolo 2 – Oggetto dell'incarico

1. L'attività di rilevazione dei dati censuari è diretta dal Responsabile dell'Ufficio Comunale Censimento, dal suo Delegato e dal Coordinatore sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia e delle istruzioni appositamente impartite dall'Istat.

2. I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti :

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- collaborare alle attività del Centro Comunale di Rilevazione , assicurando assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti al fine di effettuare l'intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente la rilevazione;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall'Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del D.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive ;
- svolgere ogni altro compito affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le rilevazioni.

3. Il rilevatore deve:

- garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione su tutto il territorio comunale assegnato nell'intero arco della giornata;
- garantire la disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, sul territorio comunale per l'espletamento dell'attività di rilevazione e per la partecipazione alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall'ISTAT;

- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dal responsabile di riferimento;
 - coadiuvare il Comune nella gestione del Centro Comunale di Rilevazione;
 - concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti; Nello svolgimento dei compiti suddetti, i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito dall'Istat.
4. I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.
 5. I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie soggette alla rilevazione censuaria.
 6. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile).
 7. Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all'interessato di compilare in modo consapevole e adeguato il questionario di censimento.
 8. I rilevatori incaricati avranno l'obbligo di partecipare a specifici corsi di formazione indetti dall'ISTAT.
 9. I compiti andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste dall'Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle esigenze organizzative individuate dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento.

Articolo 3 – Inquadramento giuridico dell'incarico.

1. Il rapporto di cui al presente contratto è qualificato come una prestazione, a carattere individuale, inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 in applicazione dell'articolo 4, lettera c), n. 2, della Legge 13 Febbraio 2003, n. 30 e rientra tra quelli relativi alle prestazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera f) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633 per carenza del presupposto soggettivo.
2. Il committente opererà la ritenuta fiscale nella misura prevista dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali.
3. Ai fini previdenziali, il prestatore rilascia al committente apposita autocertificazione al fine di consentire l'eventuale applicazione della ritenuta di cui all'articolo 44, comma 2, della Legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 4 – Obblighi del collaboratore

1. Nell'espletamento del suo incarico il collaboratore deve fornire la massima collaborazione alle persone ed alle famiglie soggetti della rilevazione censuaria. In particolare deve:
 - partecipare ai momenti formativi organizzati dall'Istat e dal committente al fine di fornire al rilevatore un'adeguata preparazione per l'espletamento della propria attività;

- rendere nota la propria identità mediante esibizione del proprio cartellino di riconoscimento fornito dal committente;
- esplicitare la propria funzione e le finalità della raccolta dei dati; • fornire agli interessati tutti i chiarimenti che siano necessari in modo da permettere una compilazione consapevole ed adeguata del questionario di censimento.

Articolo 5 – Durata dell’incarico

1. La prestazione occasionale di rilevatore terminerà improrogabilmente il 16 gennaio 2023, salvo eventuali diverse disposizioni dell’Istituto Nazionale di Statistica e dell’Ufficio Regionale, Provinciale o Comunale di Censimento

Articolo 6 – Trattamento economico

1. Al rilevatore sarà corrisposto un compenso lordo commisurato al numero e al tipo delle rilevazioni effettuate e valutate positivamente dal Comune per il quale ha prestato la sua attività e dall’ISTAT, secondo i parametri previsti dalle disposizioni impartite dall’Istat.

2. In particolare sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dall’Istat (Circolare n. 2 e prot. n. 1037904/22 del 09.05.2022) e di seguito indicato:

Attività Rilevazione Areale. Il compenso massimo sarà calcolato in misura di:

- € 11,00 per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI o Cawi con supporto del rilevatore presso l’abitazione della famiglia;
- € 8,00 per ogni questionario compilato presso il Centro di Rilevazione comunale (tramite pc o tablet) con il supporto del rilevatore;
- € 1,00 per ciascun indirizzo verificato/inserito;
- € 1,00 per ciascuna abitazione non occupata, tranne per le abitazioni in costruzione o inagibili.

Attività Rilevazione da Lista. Il compenso massimo sarà calcolato in misura di:

- € 14,00 per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia;
- € 9,00 per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali o dai rilevatori;
- € 8,00 per ogni questionario compilato presso il Centro di Rilevazione Comunale tramite intervista faccia a faccia con il supporto del rilevatore;
- € 5,00 per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il Centro di Rilevazione Comunale con il supporto del rilevatore.

3. Il contributo per ogni questionario compilato per le rilevazioni Areale e da Lista sarà incrementato di € 4,00 se il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test finale.

4. E’ previsto uno specifico contributo di € 25,00 che sarà corrisposto ad ogni operatore che ha completato il percorso di formazione con il superamento del test finale.

5. La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente compilati, trattati e/o consegnati, nonché validati dall’ISTAT.

6. L'importo corrisposto sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e, in particolare, di quelle derivanti dagli spostamenti che dovranno effettuare nell'ambito del territorio comunale. L'importo corrisposto sarà al lordo di ritenute fiscali e previdenziali a carico del rilevatore e comprensivo degli oneri ed Irap a carico del Comune di Rieti.

7. Il saldo del compenso sarà determinato e corrisposto con apposito atto del Responsabile dell'UCC e l'entità dello stesso sarà liquidato al termine del periodo di rilevazione e soltanto a seguito di controlli quantitativi e qualitativi dei modelli compilati e comunque successivamente all'accredito da parte dell'ISTAT del contributo al Comune di Rieti.

8. L'importo sarà assoggettato alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.

Articolo 7 – Responsabilità

1. Il collaboratore svolgerà l'incarico assegnato sotto la propria completa responsabilità civile e penale e per questo si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile. Considerata la natura del rapporto, le parti danno atto che non viene instaurato alcun rapporto di dipendenza tra l'incaricato ed il Comune di Rieti.

2. Il collaboratore nell'espletamento del presente incarico è vincolato al segreto statistico di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 6 Settembre 1989, n. 322 "Segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica" ed è soggetto in quanto incaricato di pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del Codice Penale "Rilevazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio". Di conseguenza, il collaboratore, venendo a conoscenza d'informazioni, anche di natura riservata, riguardanti sia l'Amministrazione committente, sia i soggetti interessati alla rilevazione censuaria, si impegna a non divulgarla sia nel corso sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili e l'inosservanza di anche di una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

4. I rilevatori, nell'espletamento delle loro attività, dovranno sempre avere con sé il tesserino.

Articolo 8 – Strumentazioni informatiche

Al rilevatore verranno fornite strumentazioni informatiche da parte dall'Amministrazione all'inizio della prestazione; tali strumentazioni dovranno essere utilizzate e conservate con cura dal rilevatore per preservarle da eventuali danni e dovranno essere riconsegnate in perfetta efficienza al termine della rilevazione.

Articolo 9 – Restituzione documenti

1. In ogni caso di cessazione del presente rapporto di collaborazione, il Sig.è tenuto a restituire senza indugi la documentazione ed il materiale affidatogli o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Articolo 10 – Trattamento dati

1. Il sottoscritto collaboratore dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, come aggiornato dal D.Lgs. Del 10 agosto 2018 n. 101, che i propri dati, che sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali che saranno conferiti in seguito:

a) saranno trattati dal Comune di Rieti con procedure prevalentemente informatizzate solo nell'ambito del rapporto di lavoro costituito con il presente contratto individuale;

b) potranno essere trasmessi agli altri servizi dell'Ente ed agli altri soggetti diversi dal Comune di Rieti, solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il sottoscritto Collaboratore dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti che può esercitare ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, come aggiornato dal D.Lgs. Del 10 agosto 2018 n. 101. A tal fine il titolare del trattamento è il Responsabile dell'UCC del Comune di Rieti e i Delegati, seppure limitatamente al contenuto della Delega.

Articolo 11 – Risoluzione del contratto

1. Le parti si impegnano a non risolvere unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del presente atto. In ogni caso la risoluzione deve essere comunicata con preavviso di almeno 7 (sette) giorni con qualunque mezzo (Raccomandata AR anche a mano, PEC, e-mail, fax, etc.).

2. Il Collaboratore, in caso di risoluzione disciplinare, potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far prevenire le proprie osservazioni, con qualunque mezzo, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del preavviso.

Articolo 12 – Norma di rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed a tutte le disposizioni eventualmente applicabili.

Articolo 13 – Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione mediante una bonaria composizione delle eventuali controversie insorte. A tal fine, le parti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono Studio mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 7 (sette) giorni.

2. Esaurito ogni tentativo di composizione bonaria, la controversia è rimessa alla Commissione Provinciale del Lavoro di Rieti.

Articolo 14 - Bollo e registrazione

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo (Articolo 25 Tabella B del DPR 26 Ottobre 1972, n. 642) e dalla registrazione (Articolo 10 Tabella del DPR 1986 n. 131). 2. Le spese per l'eventuale registrazione del presente atto sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

Letto, firmato e sottoscritto

....., lì

Il Collaboratore

Il Dirigente